

del 20 gennaio 2024



Durante le ferie il lavoratore ha diritto a non veder decurtato il proprio livello di retribuzione

Il principio è stato recentemente affermato e ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 284 del 4 gennaio 2024 che ha confermato la decisione del Giudice di merito che aveva accolto il ricorso proposto da alcuni lavoratori, decretando la nullità di una clausola contrattuale che escludeva dalla retribuzione da corrispondere durante le ferie alcune voci incentivanti (per attività di condotta, per giornate di riserva e compenso per assenza dalla residenza).

Gli Ermellini hanno evidenziato come tutte le questioni oggetto di ricorso fossero state già esaminate e ritenute non fondate da decisioni della stessa Corte rese in controversie similari (Cass. nn. 18160, 19663, 19711, 19716 del 2023; con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216 del 2022), e che pertanto, in mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nei giudizi analoghi, dovesse operare il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione (vedi Cass., sez. un., 4 luglio 2003, n. 10615; 15 aprile 2003, n. 5994;).

Nelle motivazioni della decisione si legge che *"la nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenze R.S. del 2006; S.H. e altri, 20.1.2009, cause C-350/06 e C- 520/06; W. e altri, 13.12.2018, C-155/10; T.H., 13.12.2018, C-385/17) che ha inteso assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. 13.1.2022, C-514/20)"*.

La giurisprudenza della Cassazione in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019). Del pari, con riguardo all'indennità spettante in caso di mancato godimento delle ferie, la Corte ha affermato che detta indennità deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589 del 2021);

Resta comunque fermo il fatto che, in linea generale, alcune indennità aggiuntive correlate allo svolgimento di una mansione specifica potrebbero essere legittimamente escluse dal computo della retribuzione. Sul punto, la valutazione del caso concreto spetta al giudice nazionale, che deve condurla nel rispetto dei principi sopra ricordati e, in particolar modo, accertando l'insussistenza di finalità idonee a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie.

Visite Fiscali ai lavoratori pubblici –Nuove Fasce orarie di reperibilità

Nel nr. 52_2023 del 30 dicembre 2023 di questo notiziario avevamo anticipato che l'INPS con il messaggio n. 4640 del 22 dicembre 2023, aveva fornito nuove indicazioni operative per l'espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari, a seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio n.16305/2023, pubblicata il 3 novembre 2023, che aveva annullato il decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione, nella parte in cui definiva le fasce di reperibilità per i lavoratori del settore pubblico in difformità rispetto alle disposizioni emanate per il settore privato.

Con la circolare [n. 333-Ord/prot. 0000254 del 15 gennaio 2024](#) la DAGEP del Dipartimento della P.S. ha reso noto che, nelle more dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell'eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), e, comunque, sino a nuove disposizioni, anche per i dipendenti della Polizia di Stato assenti per malattia, le fasce di reperibilità sono fissate secondo i seguenti orari: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni, compresi quelli non lavorativi e festivi.

17° corso per vice ispettori della Polizia di Stato problematiche relative alla prova di valutazione di diritto penale

Si riporta il testo della nota 555/V-RS/Area2^A prot. 000687 del 15 gennaio 2024 con cui l'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. ha fornito risposta alla [nota della Segreteria Nazionale dell'11 gennaio 2024](#):

“Con riferimento alla nota sopra distinta concernente l'oggetto, l'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato ha rappresentato che per la prova d'esame di Diritto Penale, in virtù della Convenzione con Sapienza Università di Roma, vengono riconosciuti 9 CFU. Diversamente, vengono riconosciuti 18 CFU, all'atto del superamento di due distinte prove (diritto penale I e diritto penale II) che gli studenti del corso ordinario affrontano in due diverse annualità.

Per quanto concerne la riferita difficoltà della prova, è stato precisato che il questionario conteneva gli stessi argomenti e lo stesso numero di domande per argomento in ciascuna delle versioni somministrate agli allievi vice ispettori.

La preassegnazione del questionario - al pari di quanto già utilmente sperimentato in occasione della prima prova teorica riguardante le materie dell'area professionale - ha assolto a funzioni di speditezza ed automazione in fase di correzione ottica degli elaborati presso il MESIV.

Circa i casi di rinvio ad alcune Sentenze della Corte di Cassazione, il docente interpellato ha riferito di aver ritenuto necessario qualificare l'insegnamento con elementi di diritto "vivo", che attualizzassero l'aspetto puramente codicistico, soprattutto in relazione a fattispecie cogenti, quali i maltrattamenti in famiglia e gli atti persecutori.

In particolare, è stato sottolineato che l'evoluzione giurisprudenziale di ambiti tanto pervasivi dell'attività di Polizia, con i quali i neo-ispettori saranno chiamati a confrontarsi, costituisce imprescindibile patrimonio di conoscenza, anche in ragione dei profili di responsabilità connessi al ruolo.

Per quel che attiene all'attività di studio ed al materiale didattico nella disponibilità degli allievi, è stato rappresentato che gli stessi sono stati informati della possibilità di accedere alla registrazione delle lezioni, che Sapienza Università di Roma mantiene su cloud, previa istanza all'Istituto di istruzione di riferimento.

Il cennato Ispettorato ha poi assicurato che, nel dispiegarsi dell'orario settimanale, agli allievi sono stati garantiti periodi didattici da utilizzare con finalità di studio.

In relazione alla riferita carenza di sussidi didattici, nel rappresentare che la piattaforma di riferimento è Formazione PS e non SISFOR - destinata, quest'ultima, al solo aggiornamento professionale del personale già in servizio - è stato precisato che i contenuti riferibili alle materie tecnico professionali sono oggetto di implementazione e di aggiornamento progressivo; a titolo esemplificativo si partecipa che nel mese di febbraio sarà pubblicata la dispensa "Aspetti sulla disciplina dell'immigrazione" contenente le pronunce della Corte di Cassazione del corrente mese di gennaio.

Le materie oggetto di Convenzione sono naturalmente demandate allo sviluppo didattico offerto dall'Ateneo che, nel contempo, in risposta al costruttivo e continuo confronto che l'Ispettorato in parola svolge in favore della miglior riuscita del corso, reso disponibile a programmare un nuovo appello per gli Allievi non soddisfatti della prova sostenuta.

Gli allievi potranno accedere alle videolezioni registrate e al materiale didattico di approfondimento, reso disponibile sulla bacheca docente, tramite gli Istituti di Istruzione presso i quali è in svolgimento il corso”.

Servizio di copertura assicurativa per l'assistenza sanitaria integrativa e complementare a favore del personale della Polizia di Stato, in servizio e in quiescenza, e familiari

Con circolare [Dagep 333 ASS prot. 0000483 dell'11 gennaio 2024](#), la Direzione Centrale per i Servizi Tecnico - Logistici e per la Gestione Patrimoniale ha comunicato la proroga del contratto avente ad oggetto la copertura assicurativa per l'assistenza sanitaria complementare e integrativa, a favore del personale della Polizia di Stato stipulato con la CASPIE - Cassa di Assistenza Sanitaria e scaduto il 31 dicembre 2023.

La proroga tecnica, formalizzata per sei mesi (fino al 30 giugno 2024), risulta collegata alla definizione della procedura di gara, già avviata, finalizzata alla sottoscrizione di un nuovo contratto assicurativo con caratteristiche simili a quelle già attive per l'anno 2023.

Il premio semestrale lordo per la Polizza BASE, comprensivo di ogni onere fiscale e contributo di adesione, rimane completamente a carico dell'Amministrazione per tutto il personale dipendente.

Anche in costanza di proroga, dalla data odierna al 31 gennaio 2024, è prevista l'ulteriore possibilità di adesione al Piano di Assistenza Sanitaria, limitatamente al semestre, del nucleo familiare del dipendente, del personale in quiescenza, e del nucleo familiare del personale in quiescenza.

L'adesione del dipendente alla Polizza BASE avviene in automatico al momento dell'attivazione del servizio di copertura assicurativa per l'assistenza sanitaria, mentre, le eventuali adesioni alle facoltative polizze ESTESA e FULL potranno avvenire a scelta e a carico dell'Assistito/interessato.

Aggiornamento stato lavori commissioni concorsi in atto

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 140 commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto del 61 febbraio 2023:

- domande presentate: 3865;
- candidati presenti alle prove scritte: 493.

I lavori della commissione hanno avuto inizio in data 14 aprile 2023.

I lavori della commissione relativi alla correzione degli elaborati hanno avuto inizio in data 31 ottobre 2023.

Sono state effettuate n. 63 riunioni deliberanti.

Sono stati valutati n. 39 elaborati.

Bonus edilizi 2024 per i lavori in casa

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212 (Decreto Superbonus), del Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Decreto Milleproroghe) e della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), è finalmente possibile definire il quadro normativo dei bonus edilizi che è possibile utilizzare nel 2024.

A partire dal 1° gennaio 2024 non c'è più il superbonus con aliquota al 110%, ma sono ancora tante le possibilità di detrazione fiscale che è possibile utilizzare nel corso di quest'anno per rifare il look alla propria casa o migliorarla dal punto di vista energetico e strutturale.

Di seguito il quadro aggiornato della situazione definitiva dei bonus edilizi utilizzabili per gli interventi di ristrutturazione della casa nel 2024:

Bonus ristrutturazioni edilizie o bonus casa

Prevede una detrazione fiscale del 36% con limite di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, che nel corso degli anni sono stati prorogati rispettivamente al 50% e a 96.000 euro.

La normativa da prendere in considerazione è formata dall'art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) e l'art. 16 del D.L. n. 63/2013;

Ecobonus

è un bonus specifico per gli interventi di riqualificazione energetica disciplinato dall'art. 14 del D.L. n. 63/2013. L'aliquota può variare dal 50% al 75% con limite di spesa da 40.000 a 60.000 euro per unità immobiliare;

Sismabonus

è uno "spin off" del bonus casa, disciplinato dall'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013. Prevede una detrazione fiscale che varia dal 50% all'85% con limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare e viene concesso nel caso in cui l'intervento comporti un miglioramento della classe sismica dell'edificio;

Ecosismabonus

è il meno conosciuto tra i bonus edilizi ma anche il più conveniente visto che consente l'utilizzo di una detrazione che varia dall'80% al 85% con limite di spesa di 136.000 euro per unità immobiliare. Viene concesso nel caso in cui si combinano insieme gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico. La norma da prendere come riferimento è l'art. 14, comma 2-quater.1 del D.L. n. 63/2013;

Bonus 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche

il D.L. n. 212/2023 lo ha modificato consentendone l'utilizzo esclusivamente agli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. I limiti di spesa sono variabili in funzione del soggetto beneficiario e la norma di riferimento è l'art. 119-ter del Decreto-legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio);

Superbonus - disciplinato dall'art. 119 del Decreto Rilancio

ad oggi consente una detrazione del 70% sulle spese sostenute nel 2024 (nel 2025 diminuirà al 65%) per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.

Bonus mobili (art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013)

può essere utilizzato nel 2024 per portare in detrazione il 50% delle spese sostenute per l'arredo di un'immobile che ha beneficiato del bonus per le ristrutturazioni edilizie, con limite di spesa pari a 5.000 euro per unità immobiliare;

Bonus verde (art. 1, comma 12, della Legge n. 205/2017)

che consente la riqualificazione delle aree verdi di edifici privati con una detrazione del 36% con limite di spesa pari a 5.000 euro per unità immobiliare.

Esclusione dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari assistiti dalla garanzia dello Stato dal calcolo dell'ISEE

Con il messaggio n. 165 del 12 gennaio 2023, l'INPS ha reso noto che la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cd. legge di bilancio 2024), all'articolo 1, comma 183, ha previsto l'esclusione dal calcolo dell'ISEE, fino a un valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato indicati nell'articolo 3 del testo unico in materia di debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398) e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in risposta alla richiesta di parere espressamente formulata dall'INPS, l'entrata in vigore della disposizione che consente di escludere dall'ISEE i titoli di Stato (BOT, BTP, CTS, ecc.) e i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato (i prodotti di raccolta del risparmio postale), non è immediata, essendo subordinata all'approvazione delle

coincidono con i tassi soglia usura di cui al decreto sopra citato. Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° gennaio 2024.



Può il bando di concorso stabilire un punteggio minimo per l'ammissione alle fasi successive concorsuali o per l'idoneità?

Ci scrive un gruppo di giovani aspiranti agenti della Polizia di Stato che hanno partecipato senza successo al bando di concorso indetto con decreto capo di polizia il 29/01/2020 per l'assunzione di 1650 allievi agenti.

Gli stessi, all'esito della prova preliminare, nonostante avessero raggiunto un punteggio elevato, non hanno avuto l'opportunità di accedere alle prove successive a causa del mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando di concorso. Dubitano, pertanto, della legittimità della procedura e chiedono chiarimenti al riguardo. Il DPR 9 maggio 1994 n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", all'articolo 3 comma 2 lettera c prevede espressamente che il bando di concorso possa contenere il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità.

Ne riportiamo il testo aggiornato e vigente nella parte che interessa:

Art. 3

(Bando di concorso)

1. Il bando di concorso è pubblicato nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.
 2. Il bando di concorso deve contenere almeno:
 3. a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale, e le modalità di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale;
 4. b) i requisiti generali richiesti per l'assunzione e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire;
 5. c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, ivi incluse quelle di cui all'articolo 7, comma 8, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità;
 6. d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio diversi da quelli di cui all'articolo 5, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi;
 7. e) le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti, e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5;
 8. f) fermo restando la disciplina di cui all'articolo 16, della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevista per i soggetti con disabilità, a pena di nullità dei concorsi, le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove ai sensi dell'articolo 7;
 9. g) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi.
-omissis

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 3/2024 del 20 Gennaio 2024

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 - email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123